



# COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

*Provincia di Rieti*

Prot. n.4764/2024

**ORDINANZA SINDACALE  
N.18 del 01.08.2024**

**Oggetto: Ordinanza sindacale a tutela delle risorse idriche che riforniscono gli acquedotti comunali.**

## IL SINDACO

**Visto** l'evolversi delle condizioni meteorologiche nella stagione estiva 2024 che rende necessario l'adozione di provvedimenti atti a preservare le risorse idriche che riforniscono gli acquedotti comunali al fine di evitare che il loro non corretto utilizzo possa causare carenze nel servizio;

**Visto** il DPCM 4/03/1996 (pubblicato su G.U. n. 62 del 14/03/1996) "Disposizioni in materia di risorse idriche", in particolare il punto 8.2.10, che stabilisce in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio e alla limitazione degli usi non essenziali;

**Rilevata** la necessità ed urgenza di adottare una serie di misure di carattere straordinario finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili per garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l'uso alimentare, domestico e igienico;

**Ritenuto** che la situazione imponga l'adozione di misure urgenti al fine di preservare la risorsa idrica a disposizione della popolazione;

**Considerato** il carattere di contingibilità e urgenza per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente gli emungimenti di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

**Visto** l'art. 98 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi";

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

**Vista** la Legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale e sanzionatorio" e l'art. 7-bis del D. Lgs 267/2000 "Sanzioni amministrative",

## ORDINA

**che a decorrere dalla data odierna e fino a tutto il 30 settembre senza limite di orario è fatto divieto di impiegare acqua per:**

- **L'innaffiamento di giardini e orti;**

**Via Nazionale I , 70 – 02010 - Castel Sant'Angelo**

- **il lavaggio domestico di auto e motoveicoli;**
- **il riempimento anche parziale di piscine, fontane ornamentali e vasche da giardino.**

### **AVVERTE**

che le inadempienze ai suddetti ordini e divieti saranno sanzionate a norma di legge nella misura compresa tra 25 Euro e 500 Euro (art. 7 bis D. Lgs 267/2000 e L. 689/1981), e che la sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga trasmessa agli organi di Polizia per il controllo e l'accertamento delle relative violazioni; e venga inoltre trasmessa al gestore del servizio idrico comunale ditta APS Spa.

In caso di sopravvenuti mutamenti delle condizioni meteo-climatiche comportanti significativi attenuamento dell'attuale fenomeno siccitoso ed una maggiore disponibilità della risorsa idrica, la presente ordinanza potrà essere anticipatamente revocata.

### **AVVERSO**

il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento e mediante pubblica affissione.

Castel Sant'Angelo, lì 01/08/2024

**IL SINDACO**  
Luigi Taddei